

AVVISI SCADUTI
ANNO 2026*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2026, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 11 MAGGIO 2026

FONDAZIONE ALESSANDRO E TULLIO SEPPILLI - ETS

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 16 aprile 2026, n. 3587)

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 7 e 9)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	Approvazione bilancio 2025	Cinque esercizi (tutti i componenti sono rieleggibili)	11 maggio 2026

Compenso

L'incarico è svolto gratuitamente, salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico.

*Statuto

"Art. 7 -ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario
- il Comitato Tecnico-Scientifico
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti e la Società di Revisione.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione degli incarichi."

"Art. 9 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- a) due rappresentanti dell'Università degli Studi di Perugia nominati dal Magnifico Rettore;
- b) un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- c) da uno a quattro membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a) e b) tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze umane e sociali.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione come sopra formato a maggioranza assoluta nel corso della prima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi.

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- compiere ogni atto di amministrazione e di disposizione del patrimonio della Fondazione;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo del precedente esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e che per legge o per Statuto non sia riservato ad altri organi della Fondazione;
- nominare il Segretario della Fondazione;
- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico
- realizzare iniziative e assumere deliberazioni per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto della Fondazione e sullo scioglimento di questa con la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito all'art.17;
- nominare procuratori speciali, determinandone, qualora necessario, il compenso, per il compimento di atti o serie di atti nell'interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario scelto tra soggetti che abbiano conseguito particolari benemerienze per la loro attività a favore della Fondazione e/o di ricerca nei settori scientifici coltivati dalla Fondazione; oppure tra soggetti appartenenti al nucleo familiare del Fondatore Prof. Alessandro Seppilli e/o del Prof. Tullio Seppilli che ne ha proseguito la missione e che in tale veste diano contributi e forme di testimonianza. Il Presidente onorario può proporre iniziative inerenti l'attività della Fondazione e a lui potranno essere attribuite funzioni di rappresentanza, all'uopo delegate dal Consiglio, in occasione di specifici eventi e contesti dedicati alla Fondazione e/o alle figure dei passati Presidenti."

AVVISO SCADUTO IL 1 GIUGNO 2026

FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA ETS

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 15 maggio 2026, n. 4795)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 7, 8, 9, 11, 15)*
- [D.M. 06.08.1996](#) (artt. 2, 3)**
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	Approvazione bilancio esercizio 2025	3 anni Fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio (i componenti sono rieleggibili)	1 giugno 2026

Requisiti

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 ed almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.

Compenso

Ai componenti degli organi amministrativi della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute.

*Statuto:

“Titolo II Organi della Fondazione

Articolo 7

1. Gli organi amministrativi della Fondazione sono:
 - a) Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo.

Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.”

“Titolo III – Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Articolo 8

1. Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti è costituito dai rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti i fondatori e sostenitori benemeriti della Fondazione.

Omissis.

3. Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione nonché loro revoca;

Omissis.”

“Titolo IV Il Consiglio Direttivo

Articolo 9

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di quattordici membri, eletti dal Collegio generale con le modalità di cui al superiore articolo 8, oltre al Presidente della Fondazione.
2. I Consiglieri eletti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. del 6 agosto 1996 e almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri possono essere rieletti.
4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge il Presidente (al di fuori dei propri membri come previsto

al successivo articolo 12) e il Vice Presidente (tra i propri membri) che in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con gli stessi poteri; la firma fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
Omissis."

"Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, provvede all'eventuale assunzione del personale e a conferire incarichi di collaborazione con professionisti e consulenti esterni.
2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) nominare il Presidente e il Vicepresidente come in precedenza indicato;
 - b) stabilire l'importo delle disponibilità finanziarie che potrà essere impegnato per il rilascio di garanzie, nonché l'importo massimo di ogni singola garanzia per forma tecnica di intervento;
 - c) adottare e approvare i Regolamenti;
 - d) discutere e approvare i programmi generali della Fondazione e i programmi specifici predisposti dal Presidente;
 - e) deliberare sulle richieste di adesione alla Fondazione di sostenitori benemeriti;
 - f) redigere annualmente il bilancio di previsione, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre precedente la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, nonché il bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura del relativo esercizio, come previsto dal successivo articolo 18, unitamente a una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere;
 - g) deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e così, in particolare, con elencazione esemplificativa e non tassativa:
 - deliberare l'accettazione e l'utilizzazione di donazioni e lasciti, e l'accensione di mutui e finanziamenti;
 - deliberare gli acquisti dei beni mobili, nonché la loro utilizzazione e alienazione;
 - decidere l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché l'eventuale concessione di ipoteche sui beni stessi;
 - h) discutere e approvare eventuali collaborazioni con organismi di studio, indagini e ricerca italiani ed esteri;
 - i) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
 - j) nominare eventualmente un Direttore con i compiti di elaborare progetti, proposte e programmi annuali in ordine alle varie iniziative della Fondazione sulla base di direttive di massima del Consiglio Direttivo, di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione. In mancanza della nomina di un Direttore, i compiti sopra indicati saranno svolti dal Presidente con possibilità di delega ad altri volontari;
 - k) deliberare la convenzione - tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento degli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della fondazione;
 - l) deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che le banche abbiano inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del credito vantato, la copertura dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

"Titolo VII Norme generali concernenti i componenti gli organi della Fondazione

Articolo 15

Omissis.

4. Ai componenti degli organi amministrativi e tecnici della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in casi particolari, può deliberare il rimborso delle eventuali spese vive sostenute.

Omissis".

**** "Ministero del Tesoro - Decreto ministeriale 6 agosto 1996**

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime

"2. Requisito di onorabilità

Le cariche esponentiali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall' art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);
- d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Requisiti di professionalità.

Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.”.

AVVISO SCADUTO IL 11 GIUGNO 2026

FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA ETS

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 15 maggio 2026, n. 4795)

(prorogato con determinazione dirigenziale 28 maggio 2026, n. 5288)

PROROGA TERMINI SCADENZA

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 7, 8, 9, 11, 15)*
- [D.M. 06.08.1996](#) (artt. 2, 3)**
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	Approvazione bilancio esercizio 2025	3 anni Fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio (i componenti sono rieleggibili)	11 giugno 2026

Requisiti

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 ed almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.

Compenso

Ai componenti degli organi amministrativi della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute.

*Statuto:

"Titolo II Organi della Fondazione

Articolo 7

2. Gli organi amministrativi della Fondazione sono:
 - e) Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti;
 - f) Consiglio Direttivo;
 - g) Presidente;
 - h) Organo di controllo.

Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo."

"Titolo III – Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Articolo 8

1. Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti è costituito dai rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti i fondatori e sostenitori benemeriti della Fondazione.

Omissis.

3. Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione nonché loro revoca;

Omissis."

"Titolo IV Il Consiglio Direttivo

Articolo 9

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di quattordici membri, eletti

- dal Collegio generale con le modalità di cui al superiore articolo 8, oltre al Presidente della Fondazione.
2. I Consiglieri eletti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. del 6 agosto 1996 e almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri possono essere rieletti.
4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge il Presidente (al di fuori dei propri membri come previsto al successivo articolo 12) e il Vice Presidente (tra i propri membri) che in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con gli stessi poteri; la firma fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
- Omissis.*"

"Articolo 11

3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, provvede all'eventuale assunzione del personale e a conferire incarichi di collaborazione con professionisti e consulenti esterni.
4. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- h) nominare il Presidente e il Vicepresidente come in precedenza indicato;
 - i) stabilire l'importo delle disponibilità finanziarie che potrà essere impegnato per il rilascio di garanzie, nonché l'importo massimo di ogni singola garanzia per forma tecnica di intervento;
 - j) adottare e approvare i Regolamenti;
 - k) discutere e approvare i programmi generali della Fondazione e i programmi specifici predisposti dal Presidente;
 - l) deliberare sulle richieste di adesione alla Fondazione di sostenitori benemeriti;
 - m) redigere annualmente il bilancio di previsione, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre precedente la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, nonché il bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura del relativo esercizio, come previsto dal successivo articolo 18, unitamente a una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere;
 - n) deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e così, in particolare, con elencazione esemplificativa e non tassativa:
 - deliberare l'accettazione e l'utilizzazione di donazioni e lasciti, e l'accensione di mutui e finanziamenti;
 - deliberare gli acquisti dei beni mobili, nonché la loro utilizzazione e alienazione;
 - decidere l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché l'eventuale concessione di ipoteche sui beni stessi;
 - h) discutere e approvare eventuali collaborazioni con organismi di studio, indagini e ricerca italiani ed esteri;
 - i) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
 - J) nominare eventualmente un Direttore con i compiti di elaborare progetti, proposte e programmi annuali in ordine alle varie iniziative della Fondazione sulla base di direttive di massima del Consiglio Direttivo, di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione. In mancanza della nomina di un Direttore, i compiti sopra indicati saranno svolti dal Presidente con possibilità di delega ad altri volontari;
 - k) deliberare la convenzione - tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento degli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempimento del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della fondazione;
 - l) deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che le banche abbiano inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del credito vantato, la copertura dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

"Titolo VII Norme generali concernenti i componenti gli organi della Fondazione

Articolo 15

Omissis.

5. Ai componenti degli organi amministrativi e tecnici della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in casi particolari, può deliberare il rimborso delle eventuali spese vive sostenute.
- Omissis*".

**** "Ministero del Tesoro - Decreto ministeriale 6 agosto 1996**

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime

"2. Requisito di onorabilità

Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall' art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);

- d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Requisiti di professionalità.

Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.”.

AVVISO SCADUTO IL 22 GIUGNO 2026

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL UMBRIA)

Amministratore Unico

*(inserito con determinazione dirigenziale 26 maggio 2026, n. 5138)
(prorogato con determinazione dirigenziale 15 giugno 2026, n. 5887)*

PROROGA TERMINI SCADENZA

Riferimenti normativi

- l.r. 1/2018 (artt. 17, 18) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	Non superiore a 3 anni (La durata non può comunque eccedere quella della legislatura regionale)	22 giugno 2026

Requisiti specifici

Elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale.

- Unitamente alla domanda dovrà essere trasmessa anche la scheda relativa al possesso dei requisiti specifici allegata al presente avviso, compilata e sottoscritta

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura onnicomprensiva non superiore al 70 per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura dell'80 per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.*

"Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) il Direttore;
- c) il Revisore unico dei conti."

"Art. 18

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico, scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. L'incarico di Amministratore Unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dipendente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è stabilito dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria in misura onnicomprensiva non superiore al 70 per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura

dell'80 per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

5. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale e a tal fine annualmente predispone apposita dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria.

6. L'Amministratore Unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
- b) il PIAO di cui all'articolo 14 in coerenza con la programmazione regionale;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia;
- e) il bilancio di previsione per l'anno successivo e il relativo assestamento;
- f) il conto consuntivo dell'anno precedente, allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta.

7. L'Amministratore Unico trasmette alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione gli atti di cui all'articolo 23, comma 2.

8. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal PIAO, per cause imputabili alla responsabilità dell'Amministratore Unico, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.

9. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore Unico nei casi previsti dalla normativa vigente.

10. In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di mesi sei."

AVVISO SCADUTO IL 22 GIUGNO 2026

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL UMBRIA)

Direttore

(inserito con determinazione dirigenziale 26 maggio 2026, n. 5138)
(prorogato con determinazione dirigenziale 15 giugno 2026, n. 5887)

PROROGA TERMINI SCADENZA

Riferimenti normativi

- l.r. 1/2018 (artt. 17, 19)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore	Non superiore a 5 anni (La durata non può comunque eccedere quella della legislatura regionale)	22 giugno 2026

Requisiti specifici

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla l.r. 1/2018, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

- Unitamente alla domanda dovrà essere trasmessa anche la scheda relativa al possesso dei requisiti specifici allegata al presente avviso, compilata e sottoscritta

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.
L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

* **l.r. 1/2018** - Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

"Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Direttore;
 - c) il Revisore unico dei conti."

"Art. 19

(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi a lui assegnati dall'Amministratore Unico nell'ambito degli obiettivi di ARPAL Umbria e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) cura le relazioni sindacali;
 - d) coordina l'attività dei dirigenti, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite dalla normativa nazionale e regionale, ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
 - e) propone all'Amministratore Unico gli atti di cui all'articolo 18, comma 6;
 - f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.”